[redacted]

TRIBUNALE ORDINARIO DI [redacted]

Ufficio Procedure concorsuali

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso presentato ex art. 14 terdecies della legge n. 3/2012 in data 11-12-24 nell'ambito del procedimento n. [redacted], da [redacted] WALTER, [redacted], e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 13-2-25, così provvede:

- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante risiede in Comune compreso nel circondario del Tribunale di [redacted];

- rilevato che il procedimento di liquidazione del patrimonio è stato chiuso con decreto in data 1-12-24 senza che siano state proposte opposizioni;

- esaminata la relazione predisposta ex art. 14 terdecies l 3/12 dal liquidatore dott. Giovanni Toffali, confermata in udienza;

- rilevato che il ricorso è stato comunicato ai creditori non integralmente soddisfatti;

- osservato che nessun creditore ha proposto opposizione;

- osservato che l'attivo della liquidazione a fronte del passivo accertato pari a complessivi euro 420.625,79 di cui prededuzioni per euro 8.655,39, privilegiati per euro 338.772,91 e chirografi per euro 73.247,49 ha comportato il pagamento, oltre che dei costi della procedura, per intero dei creditori in prededuzione e dei privilegiati nonché chirografari per euro 72.907,44;

- ritenuto di condividere l'orientamento espresso da alcuni giudici di merito (v. Trib. Monza 13-1-2020; Trib. Ferrara 26-4-2022) che, richiamando l'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'istituto di cui all'art. 142 l.f., hanno affermato che non occorre che ciascun creditore abbia conseguito una

sia pur minima soddisfazione percentuale del proprio credito, purché sia stata pagata una parte non irrisoria dei debiti complessivamente intesi (cfr. da ultimo Cass. 12-5-2022 n. 15246; Cass. 27-3-2018 n. 7550) laddove tale circostanza ricorre avuto riguardo agli importi distribuiti in favore dei creditori;

- ritenuto che non ricorrono le condizioni ostative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 terdecies della legge n. 3/2012 alla stregua di quanto evidenziato nella relazione del gestore della crisi ed emerge dagli atti della procedura, escludendosi che il sovraindebitamento del debitore sia imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

- considerato che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese di lite;

P.Q.M.

- in accoglimento del ricorso, visto l'art. 14 terdecies della legge n. 3/2012, così provvede:

- dichiara inesigibili nei confronti di [redacted] WALTER, [redacted], i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso per liquidazione del patrimonio, salvo quanto previsto dall'art. 14 terdecies co. 3 della legge n. 3/2012;

- nulla per le spese.

Si comunichi.

[redacted], li 14 febbraio 2025.

Il Giudice Delegato

[redacted]